Sentenza n. 368/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Pasquale Fava Consigliere

Francesco Maffei Consigliere – relatore

SENTENZA

sul giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. **80966** del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

-) **X X** (C. F. *omissis*), nato a --- il 30.08.----, residente in --- (--), alla Via ---, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Angelo Segnalini, con Studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44, e con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: angelosegalini@ordineavvocatiroma.org.

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 4 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Cons. Francesco

Maffei, il S.P.G. Stefano Brizi, e l'Avv. Angelo Segalini per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 27.01.2026, la Procura regionale ha contestato all'odierno convenuto, all'epoca dei fatti --- in servizio presso il Reparto Stazione ---, una fattispecie di danno da disservizio derivante dalle condotte di indebita appropriazione di beni e denaro di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio. Infatti, al Sig. X X, dal dicembre 2017 unico referente dell'Ufficio per la trattazione dei fascicoli inerenti ai rinvenimenti presso lo scalo ferroviario di ---, viene contestato di essersi appropriato indebitamente di beni e denaro per un valore di € 9.762,82 relativi a 52 distinti episodi di appropriazione compiuti nel periodo compreso tra dicembre ---- e maggio ----.

2. La vicenda origina da una comunicazione del 08.07.2020 della Polizia di Stato - Compartimento della Polizia ferroviaria per il Lazio in merito alle indagini compiute dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria sull'operato dell'--- X e che hanno comportato la condanna

dello stesso, con sentenza di primo grado del Tribunale di --- del n. -----/---- del 29.05.----, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di peculato e di falso ideologico e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, con confisca della somma di € 9.762,83.

Per i medesimi fatti, il convenuto è stato sospeso dal servizio, in applicazione della misura cautelare interdittiva emessa dal GIP nell'ambito del procedimento penale che lo ha coinvolto ed è rimasto sospeso cautelarmente dal servizio, con provvedimento del Capo della Polizia, fino al 30.01.----, termine massimo di sospensione, previsto dal regolamento in materia disciplinare per il personale dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Nella sentenza penale, contro la quale è stato proposto appello, tuttora pendente, sono compendiate le risultanze istruttorie e descritte le condotte truffaldine poste in essere dal convenuto nel periodo di riferimento, richiamate anche nell'atto di citazione.

3. Quanto al danno contestato, la Procura regionale ha ritenuto configurabile un'ipotesi di danno da disservizio riferito alla retribuzione indebitamente corrisposta, nel periodo di riferimento, per

un’attività svolta, in realtà, a fini personali e illeciti.

Questa posta di danno è stata quantificata, in via equitativa, nella misura del 30% delle retribuzioni percepite dal convenuto da dicembre ---- a maggio ----, per un importo alternativo di € 16.650,98 o di € 11.303,68, a seconda che si prenda a riferimento la retribuzione al lordo o al netto delle ritenute fiscali IRPEF.

4. Con memoria depositata in data 14.05.2026, il convenuto si è costituito in giudizio eccependo, pregiudizialmente, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 106 c.g.c., in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento penale, stante la rilevanza pregiudiziale dell’accertamento del fatto materiale ai fini della decisione.

Nel merito, la Difesa del convenuto ha contestato la sussistenza di un danno patrimoniale diretto per l’Erario; in primo luogo, perché i beni di cui il convenuto si sarebbe appropriato appartenevano a privati cittadini; in secondo luogo, la pretesa risarcitoria sarebbe infondata per l’intervenuta confisca della somma di € 9.762,83 la cui devoluzione all’Erario avrebbe comportato il completo ristoro del

danno.

Viene contestata, infine, anche la configurabilità del danno da disservizio come "lesione del nesso sinallagmatico", in quanto le presunte condotte appropriative contestate al convenuto non sarebbero state idonee a determinare un'apprezzabile distrazione di energie lavorative; sotto questo profilo, viene eccepita sia la mancanza di prova della sua sussistenza, sia la misura del parametro di riferimento, considerata arbitraria ed eccessiva rispetto ai presunti fatti illeciti addebitati al convenuto.

5. All'udienza odierna, sentita la relazione del magistrato relatore, il P.M. si è opposto alla richiesta di sospensione riportandosi alle motivazioni esposte in citazione in ordine alla indipendenza e autonomia dei giudizi penale e erariale.

Quanto alle contestazioni relative all'insussistenza del danno in considerazione dell'importo versato in sede di confisca penale, l'Organo requirente precisa di aver considerato, nell'atto di citazione, non il danno patrimoniale diretto in relazione ai beni pubblici sottratti nel peculato, ma il danno da disservizio che prende in considerazione profili

patrimoniali diversi; conferma la correttezza della sua quantificazione equitativa che ha considerato la gravità dei reati commessi, la frequenza delle condotte illecite e la loro modalità; conclude per l'integrale accoglimento della pretesa attorea.

La Difesa del convenuto insiste nella richiesta di sospensione del giudizio rilevando che l'appello in sede penale va a confutare proprio l'esistenza del fatto addebitato al convenuto e, quindi, la riconducibilità di quelle apprensioni al Cecchetti; ribadisce le proprie contestazioni in merito alla sussistenza del danno prospettato ed alla correttezza e proporzionalità dei parametri di quantificazione adottati.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio in discussione concerne un'ipotesi di danno da disservizio conseguente alle condotte di appropriazione indebita di denaro e di altri beni dei quali il convenuto, in qualità di pubblico ufficiale, aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio.

2. Va preliminarmente esaminata la questione concernente l'istanza di sospensione del giudizio eccepita dalla Difesa del convento in attesa della

definizione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento penale pendente davanti alla Corte di Appello di ---, stante la rilevanza pregiudiziale dell'accertamento penale dei fatti materiali per i quali si agisce in questa sede.

A questo riguardo, giova osservare che la sospensione del giudizio di responsabilità è regolata dall'art. 106, comma 1, c.g.c. che consente al giudice contabile di sospendere il processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa. Tale norma, al fine della sospensione del giudizio, richiede non solo un'indispensabilità logica ma, altresì, giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato.

A questo proposito, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte ha più volte ribadito l'insufficienza, al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi ovvero di mere ragioni di opportunità, essendo necessario "*un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre*

a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati" (cfr. SS. RR., ord. nn. 6/2019, 12/2019, 13/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018).

Orbene, nel caso di specie, la condotta contestata al convenuto, con il danno erariale che ne discende, non risulta influenzabile dall'esito del procedimento penale pendente, stante l'autonomia di questo Giudice di accertare sia l'elemento oggettivo e soggettivo della condotta contestata, che l'elemento oggettivo del danno sulla base della documentazione depositata agli atti.

Infatti, il venir meno della c.d. pregiudizialità obbligatoria ha comportato l'affermazione del principio di assoluta autonomia e separatezza del giudizio amministrativo-contabile da quello penale e civile di danno avendo diversi oggetti: in questo caso l'accertamento del diritto al risarcimento del danno erariale cagionato dal convenuto all'Amministrazione di appartenenza che deve basarsi su un'autonoma valutazione di tutti gli elementi presenti agli atti, inclusi quelli raccolti in sede

penale, per accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, senza che sia necessario il preliminare vaglio dibattimentale in sede penale.

L'istanza di sospensione del giudizio va, quindi, respinta.

3. Passando al merito del giudizio, questo Collegio ritiene che, dalla documentazione versata in atti, possa desumersi la veridicità delle condotte contestate.

Risulta acclarato, infatti, che sono stati disposti, nei confronti del convenuto, accertamenti di natura patrimoniale (verifiche di tutte le movimentazioni e sui conti correnti del convenuto) dai quali risultava un forte indebitamento dello stesso oltre ad una serie di operazioni di cambi-valuta, effettuate dall'interessato, di somme di denaro corrispondenti a quelle oggetto delle pratiche di rinvenimento e falsa restituzione contestate in sede penale e nel presente giudizio.

Va considerato, inoltre, che dal dicembre 2017, il convenuto era l'unico incaricato all'attività di trattazione dei reperti, che venivano tutti custoditi in un armadietto chiuso a chiave, i cui fascicoli erano stati tutti inventariati e controllati prima di

essere a lui consegnati.

Lo stesso convenuto ha ammesso di non aver riposto delle somme di denaro rinvenute nell'armadio contenente i reperti in quanto aveva "*ritenuto più sicuro inserire le banconote in due buste e conservarle nella cancelleria che lo stesso utilizzava di solito per lavorare*", senza tuttavia provvedere a redigere alcun verbale di tale operazione e, quando è stato constretto a restituire la somma della quale si era impossessato, questa risultava di diversa composizione rispetto alla somma originaria.

Così come risulta che il convenuto abbia riconosciuto come propria la firma su verbali di restituzione di beni che, in realtà, non sono mai stati restituiti.

Nella sentenza penale sono circostanziate e documentate le modalità con le quali il convenuto "*faceva in modo che nei registri dell'Ufficio risultasse l'avvenuta restituzione e che tale restituzione fosse riscontrata e documentata anche attraverso la firma dei funzionari addetti presso l'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune di --- e presso i Consolati o le Ambasciate di riferimento*".

Elementi di prova a sostegno della pretesa attorea si possono ricavare anche dalle numerose dichiarazioni

testimoniali, sostanzialmente sovrapponibili, assunte agli atti.

Pertanto, questo Collegio ritiene che, anche in questa sede, possa ritenersi provato che il convenuto in ragione delle sue qualità e dell'incarico che gli era stato personalmente affidato in via esclusiva, attraverso vari stratagemmi, si sia impossessato dei beni e del denaro in sua custodia.

Le suddette argomentazioni consentono di individuare una condotta illecita imputabile al convenuto a titolo di dolo.

4. In merito al danno da disservizio addebitato al convenuto, è opportuno ricordare brevemente che si tratta di una categoria elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte e che può essere connotato secondo diverse accezioni.

4.1. Una prima accezione configura il danno da disservizio come un "*danno da interruzione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, conseguente allo sviamento delle funzioni pubbliche dalle finalità di interesse generale per perseguire, invece, interessi privati propri e di terzi,*

4.2. Altra accezione fa riferimento al danno derivante dall'"*alterazione burocratica ed*

organizzativa dell'attività amministrativa dell'Ufficio" causata dalle condotte illecite del dipendente e, quindi, ai costi sostenuti dall'Amministrazione di appartenenza per l'accertamento delle irregolarità commesse dal dipendente e per il ripristino della regolarità dell'azione amministrativa.

4.3. Nel caso di specie, atteso che l'Amministrazione di appartenenza ha riconosciuto che "*a causa dei fatti illeciti di cui trattasi, non risulta che siano stati sostenuti oneri eccezionali per le specifiche attività info-investigative svolte*" (cfr. nota del Compartimento Polizia Ferroviaria per il --- del 22.10.----), la pretesa attorea è stata limitata al solo profilo attinente al danno da disservizio come lesione del nesso sinallagmatico, quantificato nella misura equitativa del 30% rispetto alla retribuzione percepita dal convenuto, nel periodo in cui ha posto in essere le condotte illecite contestate, quest'ultima considerata nel suo importo, sia al lordo sia al netto delle ritenute fiscali Irpef.

4.4. Perciò, dalla documentazione agli atti, risulta provato che il convenuto abbia reso in parte priva di utilità la spesa sostenuta dall'Amministrazione per i relativi trattamenti economici nei periodi nei

quali il compimento delle condotte stesse è stato accertato, con conseguente lesione del nesso sinallagmatico tra la prestazione lavorativa ed il compenso e configurabilità del nesso eziologico con il danno che ne è derivato.

A questo riguardo, giova ricordare che il danno da lesione del nesso sinallagmatico è configurabile quando le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali e dai fini pubblici ai quali dovrebbero essere destinate e indirizzate a finalità estranee a quelle perseguite dall'Amministrazione e, come nel caso di specie, indirizzate al compimento di attività illecite, con lesione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. e inadempimento dell'obbligazione lavorativa. Ne discende una parziale inutilità della prestazione resa, con conseguente disutilità della spesa relativa alla retribuzione erogata a fronte di tale prestazione.

La giurisprudenza ha al riguardo precisato che il danno non richiede la prova dell'inadeguato svolgimento dell'attività lavorativa o di una minore resa del servizio, essendo sufficiente la prova dello sviamento dalle finalità istituzionali dell'Ente (cfr., *ex multis*, Sez. giur. Lazio, sentt. n.

133/2025 e n. 6/2026; Sez. III appello, sent. n. 96/2025).

4.5. Acclarata la sussistenza della condotta illecita e del danno, il Collegio ritiene tuttavia di dover procedere ad una diversa determinazione del relativo *quantum*.

Innanzitutto, si osserva che il parametro di riferimento per la determinazione di questa posta di danno, va individuato nel compenso percepito al lordo delle ritenute Irpef in quanto si fa riferimento al costo complessivo che l'Amministrazione di appartenenza ha dovuto inutilmente sostenere per erogare la retribuzione (cfr. SS.RR., snet. 24/2020/QM).

La quantificazione in concreto del danno va, poi, operata in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto della gravità della condotta, della sua frequenza e delle utilità illecitamente percepite.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, tenuto conto della presumibile incidenza delle condotte illecite sullo sviamento, in concreto, delle energie lavorative, il Collegio ritiene ragionevole rideterminare il *quantum* del danno applicando, all'importo lordo delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento (€ 16.560,98), la percentuale

del 10%.

5. Pertanto, in parziale accoglimento della richiesta attorea, applicando tale riduzione della percentuale, il sig. X X deve essere condannato, a titolo di danno da lesione del nesso sinallagmatico, al pagamento a favore del Ministero dell'Interno della somma di € 1.656,09 (pari al 10% di € 16.560,98).

6. Su tale somma, da intendersi già comprensiva di rivalutazione monetaria, devono applicarsi gli interessi dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

7. Alla soccombenza segue l'obbligo del convenuto al pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c..

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80966** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 27 gennaio 2026,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna il Sig. **X X** al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno della somma di € 1.656,09 (milleseicentocinquantasei/09), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, venga opportunamente omessa

l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Francesco Maffei) (Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 02 novembre 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **250,47 (duecentocinquanta/47).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente